



# COMUNE DI BRONDELLO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

### OGGETTO:

**TARI - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107 comma 5 del D.L. 17/03/2020 n. 18**

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala consiliare così come individuata dalla delibera G.C. n. 22 del 11/05/2020, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PEROTTO DORA	SINDACO	Sì
2. GIUSIANO ANSELMO	CONSIGLIERE	Sì
3. MAERO FRANCO	CONSIGLIERE	Sì
4. BELLINO SIMONE	CONSIGLIERE	Sì
5. ARNAUDO ELISA	CONSIGLIERE	Sì
6. MELA FEDERICO	CONSIGLIERE	Sì
7. TORTONE CLAUDIA	CONSIGLIERE	Sì
8. BISIO MAURO	CONSIGLIERE	Sì
9. MELIFIORI GIANMARIA	CONSIGLIERE	Sì
10. MAERO MARIO	CONSIGLIERE	Sì
11. VINCENTI CLAUDIO ANSELMO	CONSIGLIERE	No
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Zeroli Dott.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **PEROTTO DORA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARI - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107 comma 5 del D.L. 17/03/2020 n. 18

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

*«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »*

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»*

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF*

*per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamato il così detto decreto Rilancio che prevede, tra le diverse novità per i tributi comunali, il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione delle tariffe e per l'adozione del regolamento;

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 20/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 30/04/2014, e richiamato in particolare l'art. 7 che definisce i contenuti di determinazione delle tariffe e l'art. 15 che disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono*

*essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Ravvisata la necessità di approvare per l'anno 2020 le seguenti scadenze per gli avvisi TARI da inviare ai contribuenti:

- **1° rata 30.09.2020**

- **2° rata 10.12.2020;**

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Bilancio;

CON VOTI

FAVOREVOLI: 10

ASTENUTI: =

CONTRARI: =

resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- 1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 5 del 20/03/2019 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto in allegato;
- 2) di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 3) di approvare per l'anno 2020 le seguenti scadenze per gli avvisi TARI:  
**1° rata 30.09.2020;**  
**2° rata 10.12.2020.**
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- 5) di dichiarare, con apposita separata votazione e con voti:  
**FAVOREVOLI: 10**

ASTENUTI: =

CONTRARI =

resi dagli aventi diritto nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
PEROTTO DORA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
Zeroi Dott.ssa Sonia

**PARTE FISSA**

<b>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0,35493
b) due persone		0,41408
c) tre persone		0,45633
d) quattro persone		0,49013
e) cinque persone		0,52394
f) sei o più persone		0,54929
<b>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	.....
2	Cinematografi e teatri	.....
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	.....
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	.....
5	Stabilimenti balneari	.....
6	Esposizioni, autosaloni	0,03237
7	Alberghi con ristorante	.....
8	Alberghi senza ristorante	.....
9	Case di cura e riposo	.....
10	Ospedale	.....
11	Uffici, agenzie, studi professionali	.....
12	Banche ed istituti di credito	.....
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	.....
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	.....
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	.....
16	Banchi di mercato beni durevoli	.....

17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	.....
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	.....
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	.....
20	Attività industriali con capannoni di produzione	.....
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,05934
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	0,52219
23	Mense, birrerie, amburgherie	.....
24	Bar, caffè, pasticceria	0,39272
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	.....
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,16615
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	.....
28	Ipermercati di generi misti	.....
29	Banchi di mercato genere alimentari	.....
30	Discoteche, night-club	.....

## **PARTE VARIABILE**

<b><u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u></b>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		35,75268
b) due persone		83,42293
c) tre persone		107,25805
d) quattro persone		131,09317
e) cinque persone		172,80463
f) sei o più persone		202,59853
<b><u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u></b>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	.....

2	Cinematografi e teatri	.....
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	.....
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	.....
5	Stabilimenti balneari	.....
6	Esposizioni, autosaloni	0,69355
7	Alberghi con ristorante	.....
8	Alberghi senza ristorante	.....
9	Case di cura e riposo	.....
10	Ospedale	.....
11	Uffici, agenzie, studi professionali	.....
12	Banche ed istituti di credito	.....
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	.....
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	.....
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	.....
16	Banchi di mercato beni durevoli	.....
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	.....
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	.....
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	.....
20	Attività industriali con capannoni di produzione	.....
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,24839
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	11,00525
23	Mense, birrerie, amburgherie	.....
24	Bar, caffè, pasticceria	8,27266
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	.....
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,49272
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	.....
28	Ipermercati di generi misti	.....
29	Banchi di mercato genere alimentari	.....

30	Discoteche, night-club	.....
----	------------------------	-------